



Bruxelles, 24.5.2022  
COM(2022) 303 final

### **Documento di orientamento**

**contenente una politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896**

## **1. INTRODUZIONE**

La strategia Schengen del 2 giugno 2021 ha individuato due importanti prerequisiti per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente: un approccio integrato di gestione alle frontiere esterne e un'efficace attuazione del nuovo mandato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, comunemente nota come Frontex. Tale strategia ha in particolare messo in luce la necessità di *"predisporre sia il quadro strategico che le componenti operative necessarie per un migliore collegamento delle nostre politiche, e quindi colmare le lacune tra protezione delle frontiere, sicurezza, rimpatrio e migrazione, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali"*.

Al fine di raggiungere tale obiettivo l'Unione europea e i suoi Stati membri devono collaborare, soprattutto nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea, per giungere a una **gestione europea integrata delle frontiere** (EUIBM) pienamente efficace, che riunisca tutti gli attori rilevanti ai livelli nazionale ed europeo. In tale contesto, anche la gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere pienamente integrata nel ciclo di Schengen.

Come annunciato nella strategia Schengen, la gestione europea integrata delle frontiere sarà attuata attraverso il **ciclo politico strategico pluriennale** (ciclo politico per l'EUIBM), che sarà sviluppato in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1896<sup>1</sup> relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Tale ciclo determinerà il modo in cui la guardia di frontiera e costiera europea dovrà operare efficacemente in quanto struttura nei prossimi cinque anni e attuare la gestione europea integrata delle frontiere. A **livello operativo** tale ciclo dovrebbe fornire un quadro comune che guidi il lavoro quotidiano degli oltre 120 000 agenti della guardia di frontiera e costiera europea delle autorità nazionali e di Frontex.

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, il presente **documento di orientamento** consente alla Commissione di avviare una consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio sullo sviluppo della politica strategica pluriennale. La consultazione si concentrerà in particolare sul capitolo 5 del presente documento, che fissa le **priorità politiche** e gli **orientamenti strategici** per un periodo di cinque anni in merito ai 15 elementi dell'EUIBM di cui all'articolo 3 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

Inoltre essa chiederà il parere delle istituzioni sul modo in cui stabilire un **processo integrato, unificato e continuo** per fornire orientamenti strategici a tutti i soggetti rilevanti della guardia di frontiera e costiera europea e ad altri soggetti nazionali ed europei, al fine di garantire un'attuazione coerente dell'EUIBM. In tal modo si prenderanno adeguatamente in considerazione le nuove sfide future e le priorità potranno essere adattate al mutare delle

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.

esigenze. Tale meccanismo di governance dovrebbe anch'esso diventare parte del ciclo politico strategico pluriennale.

L'esito di questo processo di consultazione dovrebbe portare a una **comunicazione della Commissione che definisca la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere** la quale, entro la fine del 2022, stabilirà un orientamento politico per la gestione europea integrata delle frontiere per un periodo di cinque anni. Il ciclo sarà in seguito attuato con la strategia tecnica e operativa che sarà adottata dal consiglio di amministrazione di Frontex e con le strategie nazionali degli Stati membri.

## **2. DESCRIZIONE DEL CICLO POLITICO STRATEGICO PLURIENNALE PER LA GESTIONE EUROPEA INTEGRATA DELLE FRONTIERE**

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 77, paragrafo 1, lettera c)), l'Unione europea sviluppa una politica volta a "*instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne*". Gli elementi, i principi e i principali portatori di interessi per la gestione europea integrata delle frontiere sono stati stabiliti per la prima volta nel regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea del 2016 e ulteriormente sviluppati nella sua modifica del 2019<sup>2</sup>, che definisce inoltre il ciclo politico per l'EUIBM quale quadro di governance strategica per l'efficace attuazione dell'EUIBM. Il ciclo politico per l'EUIBM si pone come **obiettivo strategico** quello di determinare il modo in cui la guardia di frontiera e costiera europea debba rispondere in modo coerente, integrato e sistematico alle sfide nel settore della gestione delle frontiere e dei rimpatri.

### *La struttura del ciclo politico strategico pluriennale*


La struttura del ciclo politico strategico pluriennale di cinque anni per l'EUIBM consta di quattro fasi principali:

1. orientamento politico da parte delle istituzioni dell'UE;
2. strategia tecnica e operativa per l'EUIBM da parte del consiglio di amministrazione di Frontex;
3. strategie nazionali per l'EUIBM da parte degli Stati membri;
4. valutazione da parte della Commissione in vista del nuovo avvio del ciclo.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019).

Figura 1: il ciclo politico strategico pluriennale per l'EUIBM



#### a) Orientamento politico

La Commissione ha sviluppato il presente documento di orientamento sulla base dell'**analisi strategica dei rischi per l'EUIBM** presentata da Frontex alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio nel luglio 2020, la quale identifica le sfide nel settore dell'EUIBM per i prossimi 10 anni. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle raccomandazioni risultanti dalla valutazione tematica Schengen delle strategie nazionali degli Stati membri per la gestione integrata delle frontiere effettuata nel periodo 2019-2020.

Lo **sviluppo di una strategia per la gestione europea integrata delle frontiere è di competenza delle istituzioni dell'Unione**. È pertanto essenziale instaurare una collaborazione efficace tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio per l'istituzione di un quadro politico volto a orientare la gestione europea integrata delle frontiere. Tale quadro dovrebbe essere adottato sotto forma di una comunicazione che definisca la politica strategica pluriennale per l'EUIBM.

#### B) La strategia tecnica e operativa per l'EUIBM di Frontex

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, Frontex è incaricata di definire una **strategia tecnica e operativa per la gestione europea integrata delle frontiere**, con decisione del suo consiglio di amministrazione e sulla base di una proposta del proprio direttore esecutivo. Tale strategia deve essere elaborata in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione ed essere conforme all'articolo 3 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea; ove giustificato, l'Agenzia deve tenere conto della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro ubicazione geografica. Essa dovrebbe basarsi sulla comunicazione della Commissione relativa a una

politica strategica pluriennale per l'EUIBM, ma anche tenere conto degli obblighi pertinenti previsti dalla normativa Schengen in vigore.

#### **Requisiti per la strategia tecnica e operativa per l'EUIBM**

- Il consiglio di amministrazione di Frontex e il suo gruppo di lavoro dedicato all'EUIBM devono orientare e supervisionare lo sviluppo della strategia e il processo di attuazione;
- la strategia dev'essere strutturata in base ai 15 elementi di cui all'articolo 3 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea;
- dev'essere coerente con l'orientamento politico fornito dalle istituzioni dell'UE;
- deve costituire una strategia unificata per la guardia di frontiera e costiera europea che riguardi sia Frontex sia le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere degli Stati membri;
- deve contemplare azioni non solo a livello dell'UE, ma anche a livello nazionale, comprese quelle volte all'armonizzazione delle prassi, alla standardizzazione dei mezzi tecnici e all'interoperabilità operativa;
- deve avere una durata quinquennale, tenendo idealmente conto del ciclo di programmazione del quadro finanziario pluriennale;
- dev'essere accompagnata da un piano d'azione che definisca le misure principali, i termini, i traguardi, le risorse necessarie e le modalità di monitoraggio.

#### *c) Strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere*

Gli Stati membri mantengono la **responsabilità primaria della gestione delle loro frontiere esterne**, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per un'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, è necessario che le strategie stabilite a livello dell'UE siano tradotte a livello nazionale. Per tale motivo l'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea prevede che gli Stati membri definiscano le proprie **strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere**.

#### **Requisiti per le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere**

- Ciascuno Stato membro deve disporre di una strategia per la gestione integrata delle frontiere;
- dev'essere istituita una struttura di governance nazionale centralizzata per l'EUIBM, che coordini tutte le autorità competenti coinvolte nella gestione delle frontiere e nei rimpatri e che tenga conto delle implicazioni di altre politiche dell'UE attuate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle autorità nazionali competenti nell'ambito dei rispettivi mandati, come le autorità doganali e di controllo sanitario;
- le strategie devono svilupparsi in linea con la strategia politica adottata dalle istituzioni dell'UE, la strategia tecnica e operativa dell'Agenzia e i requisiti di Schengen;
- devono fondarsi sui 15 elementi di cui all'articolo 3 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea; tuttavia, se opportuno, devono trattare anche settori di competenza nazionale;
- devono stabilire le modalità di gestione delle frontiere nazionali e della partecipazione ai pertinenti meccanismi dell'UE coordinati da Frontex e da altri soggetti rilevanti dell'UE;

- devono stabilire chiaramente l'assegnazione attuale e programmata di risorse umane e finanziarie e le fasi principali per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie;
- devono istituire un meccanismo di revisione e monitoraggio;
- devono avere una durata pluriennale, conforme idealmente al ciclo di programmazione del quadro finanziario pluriennale;
- devono essere accompagnate da un piano d'azione che delinei le misure principali, i termini, i traguardi, le risorse necessarie e le modalità di monitoraggio.

#### *d) Valutazione del ciclo per la gestione integrata delle frontiere*

Quattro anni dopo l'adozione della comunicazione che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, la Commissione effettuerà una valutazione approfondita dell'attuazione della politica da parte di tutti i portatori di interessi a livello nazionale e dell'UE, al fine di definire il prossimo ciclo politico strategico pluriennale.

#### *L'architettura della guardia di frontiera e costiera europea*

Il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea crea un'architettura globale per la **guardia di frontiera e costiera europea**, che riunisce Frontex e circa 50-60 autorità degli Stati membri competenti per la gestione delle frontiere (comprese le guardie costiere quando svolgono compiti di sorveglianza di frontiera) e i rimpatri. Il regolamento conferisce inoltre alla guardia di frontiera e costiera europea il compito di garantire l'efficace attuazione dell'EUIBM in uno spirito di **responsabilità condivisa**. La realizzazione del pieno potenziale della guardia di frontiera e costiera europea darebbe luogo a un cambiamento reale e necessario sul campo. A tal fine l'UE e gli Stati membri dovrebbero avvalersi collettivamente di questa nuova architettura e rafforzare le strutture di governance della guardia di frontiera e costiera europea, potenziando al contempo le sue nuove capacità operative attraverso un coordinamento migliore e più rapido a livello dell'UE.


La struttura di governance della guardia di frontiera e costiera europea deve garantire che le attività di Frontex e delle autorità nazionali di guardia di frontiera e costiera siano pienamente allineate con gli obiettivi politici dell'UE nell'ambito della gestione delle frontiere e della migrazione e che siano conformi alla linea politica in materia di sicurezza interna.

Gli Stati membri mantengono la responsabilità e la competenza primaria per la gestione delle loro frontiere. Grazie al suo nuovo mandato Frontex svolge ora un ruolo centrale nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea, rafforzando, valutando e coordinando le azioni degli Stati membri e istituendo capacità europee.

Dalla sua creazione la guardia di frontiera e costiera europea ha fornito un quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa non solo tra Frontex e gli Stati membri, ma anche tra le varie autorità degli Stati membri che agiscono come componenti nazionali. Dal 2019 tali strumenti sono stati integrati dalla possibilità di sostenere gli Stati membri in modo più efficace attraverso la forza operativa dell'Agenzia, il corpo permanente della

guardia di frontiera e costiera europea. Il corpo permanente opera sotto il comando e il controllo dello Stato membro ospitante. Dal punto di vista tecnologico, il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea ha apportato ulteriori rinforzi per il corretto funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea, ossia la piena integrazione del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), per garantire la conoscenza situazionale e l'efficace scambio di informazioni, e la pianificazione integrata, che comprende lo sviluppo operativo, di emergenza e delle capacità, il tutto coordinato e sostenuto a livello centrale da Frontex. L'Agenzia sta inoltre avviando, coordinando e sostenendo molti altri processi (ad esempio la standardizzazione dell'attrezzatura tecnica e lo scambio di informazioni), con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la guardia di frontiera e costiera europea e agevolare il lavoro quotidiano delle guardie di frontiera dell'UE.

Figura 2: la guardia di frontiera e costiera europea



La Commissione svolge anche un ruolo operativo per quanto riguarda alcuni aspetti dell'attuazione dell'EUIBM, in particolare nel caso dei finanziamenti dell'UE, del meccanismo di valutazione Schengen e del coordinamento della cooperazione inter-agenzia nei punti di crisi (hotspot). Il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea sottolinea inoltre l'importanza di altri **portatori di interessi europei**, in particolare delle agenzie decentrate dell'UE (eu-LISA, Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali). La stretta collaborazione di tali portatori di interessi con Frontex e le autorità competenti degli Stati membri è essenziale per garantire un'efficace attuazione dell'EUIBM. A **livello nazionale** un'ampia gamma di autorità (autorità doganali, autorità di contrasto, autorità sanitarie) collabora con le componenti nazionali della guardia di frontiera e costiera europea per garantire un'efficace attuazione dell'EUIBM nelle rispettive aree di competenza.

### **3. SFIDE STRATEGICHE PER LA GESTIONE EUROPEA INTEGRATA DELLE FRONTIERE**

In conformità dell'articolo 8 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, il punto di partenza del ciclo strategico è l'identificazione delle *sfide nel settore della gestione delle frontiere e dei rimpatri* a cui è necessario *rispondere in modo coerente, integrato e sistematico*. In tale contesto Frontex, in stretta consultazione con gli Stati membri, ha sviluppato una primissima **analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere**, che copre un periodo di 10 anni<sup>3</sup>.

Le sfide principali identificate nell'analisi strategica dei rischi del 2020 sono le seguenti:

#### **per le frontiere esterne:**

- a) un aumento della pressione a causa della criminalità transfrontaliera<sup>4</sup>, del terrorismo e delle minacce di natura ibrida;
- b) la necessità di far fronte all'aumento dei flussi di passeggeri e merci migliorando la raccolta dei dati, la gestione dei rischi e l'interoperabilità;
- c) la digitalizzazione della gestione integrata delle frontiere con l'introduzione del sistema di ingressi/uscite, del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, del sistema d'informazione Schengen rinnovato e del sistema di informazione visti rinnovato;
- d) le sfide relative al trasporto marittimo, terrestre e aereo, tra cui:
  - i. gli attacchi informatici e terroristici sofisticati contro passeggeri, imbarcazioni, carichi pericolosi e infrastrutture marittime critiche internazionali e nazionali;
  - ii. l'aumento della migrazione internazionale, dei movimenti migratori secondari (all'interno dell'UE) e delle attività di traffico illecito transfrontaliero; e
  - iii. l'impatto dell'intensità dei voli low-cost sulla capacità di alcuni aeroporti dell'UE di far fronte ai relativi problemi di gestione integrata delle frontiere;
- e) un'intensificazione dei flussi di traffico illecito che incidono sulla sicurezza interna ed esterna dell'UE;
- f) i criminali informatici continueranno a dare prova della loro flessibilità e resilienza, ma faranno anche affidamento sui *modi operandi* esistenti, prendendo di mira le vulnerabilità conosciute e nuove vittime. Essi cercheranno di trarre vantaggio dal massiccio spostamento di attività precedentemente offline verso l'ambiente online, sperimentato con la pandemia di COVID-19;
- g) per agevolare l'attraversamento legale delle frontiere, anche a beneficio del turismo e del commercio, le autorità addette al controllo di frontiera devono utilizzare al meglio le tecnologie di identificazione non invasive (ad esempio impronte digitali, riconoscimento facciale), nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della

---

<sup>3</sup> [https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk\\_Analysis/Risk\\_Analysis/Strategic\\_Risk\\_Analysis\\_2020.pdf](https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Strategic_Risk_Analysis_2020.pdf).

<sup>4</sup> L'analisi strategica dei rischi di Frontex ha identificato la criminalità informatica come una delle sfide future per l'EUIBM. Tuttavia il ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata è considerato più pertinente per affrontare tale problema a livello europeo.

protezione dei dati personali. L'accesso a tali informazioni dovrà avvenire tramite apparecchi portatili per consentire la consultazione delle banche dati e i controlli di sicurezza necessari;

- h) per quanto riguarda il terrorismo e le minacce ibride, numerose sfide sono legate alla condivisione tempestiva delle informazioni per migliorare le verifiche e la risposta rapida; la guardia di frontiera e costiera europea può contribuire consentendo alle guardie di frontiera di accedere al sistema d'informazione Schengen (SIS), al sistema di ingressi/uscite (EES) e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), e garantendo l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE, compreso il portale di ricerca europeo;

**per la migrazione e il rimpatrio:**

- a) per evitare che singoli Stati membri o sezioni di frontiera siano oggetto di pesanti pressioni, è necessaria una risposta ben coordinata con misure adeguate nella zona pre-frontaliera e, se necessario, un aumento corrispondente delle capacità operative nelle sezioni di frontiera interessate;
- b) le misure di sicurezza alle frontiere esterne e all'interno dello spazio Schengen devono essere conciliate con la necessità di garantire che i viaggiatori possano circolare senza ostacoli;
- c) l'importanza delle attività di rimpatrio svolte dalla guardia di frontiera e costiera europea sta aumentando e Frontex potrebbe diventare il braccio operativo del sistema di rimpatrio dell'UE, agevolando la maggior parte dei rimpatri;
- d) le attività di rimpatrio della guardia di frontiera e costiera europea devono essere rafforzate attraverso la digitalizzazione, in particolare utilizzando l'applicazione di Frontex per il rimpatrio e i sistemi informatici di gestione dei rimpatri nazionali, basati sul modello dei sistemi di gestione dei casi di rimpatrio sviluppato dall'Agenzia;

**per le pandemie:**

- e) identificate nell'analisi di Frontex per il 2020 come una sfida fondamentale per l'EUIBM, in quanto sono potenzialmente in grado di trasformarsi velocemente da una minaccia latente in una minaccia manifesta, come dimostrato dalla pandemia di COVID-19;
- f) le guardie di frontiera interagiscono con i viaggiatori e maneggiano bagagli e merci, il che potrebbe comportare l'esposizione a tossine, agenti patogeni e altro. Per attenuare tale pericolo, è necessario garantire un ambiente sicuro per le guardie di frontiera e le autorità devono tenere conto del rischio per la salute che comportano le attività di gestione delle frontiere.

Tali sfide, identificate nell'analisi dei rischi di Frontex del 2020, sono state confermate e integrate dagli eventi che si sono verificati in seguito. In particolare, nel 2021 la situazione alla frontiera UE-Bielorussia ha dimostrato come la strumentalizzazione della **migrazione** possa creare una minaccia ibrida alle frontiere dell'UE, che potrebbero essere sempre più colpite da operazioni ibride volte a promuovere i programmi di politica estera e di sicurezza di determinati paesi terzi nel vicinato dell'UE e altrove. Le minacce di natura ibrida comportano la necessità di cooperare e scambiarsi informazioni (tra agenzie, con gli Stati membri e con le

istituzioni e gli organi dell'UE) al fine di identificare tempestivamente le minacce ibride in diversi settori e il loro intento strategico.

Parimenti **l'invasione russa dell'Ucraina**, a seguito della quale ad oggi oltre 5,9 milioni di persone sono fuggite nell'UE, ha messo in luce le sfide per l'EUIBM. Una notevole intensificazione dell'aggressione militare da parte delle forze russe potrebbe provocare ulteriori spostamenti su larga scala di persone dall'Ucraina. In questa prospettiva Frontex fornisce sostegno agli Stati membri interessati e ai paesi terzi coinvolti e si sta preparando a nuovi dispiegamenti, in modo da disporre di una capacità sufficiente a effettuare verifiche di frontiera in linea con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione su tutte le persone che attraversano le frontiere tra l'Ucraina e l'UE.

#### **4. I PRINCIPI ALLA BASE DELLA GESTIONE EUROPEA INTEGRATA DELLE FRONTIERE**

La politica strategica pluriennale deve basarsi sui principi e sui concetti fondamentali della gestione europea integrata delle frontiere che derivano direttamente dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, con l'obiettivo di consentire alla guardia di frontiera e costiera europea di operare in modo efficace e nel pieno rispetto del quadro giuridico.

*Responsabilità condivisa, dovere di leale collaborazione e obbligo di scambio di informazioni*

Secondo il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, l'attuazione dell'EUIBM è una responsabilità condivisa tra le autorità degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere e ai rimpatri e Frontex, che insieme formano la guardia di frontiera e costiera europea. Si tratta del caposaldo dell'architettura della guardia di frontiera e costiera europea e di una trasposizione operativa della competenza condivisa dell'UE e degli Stati membri per l'attuazione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE, quale prevista dal trattato. La responsabilità condivisa è integrata dal dovere basilare di leale collaborazione da parte di tutti gli attori della guardia di frontiera e costiera europea (Frontex e le autorità nazionali) e dall'obbligo generale di scambiarsi informazioni nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea.

*Preparazione costante a rispondere alle minacce emergenti*

L'attuazione dell'EUIBM dovrebbe fornire gli strumenti necessari per affrontare e gestire tutte le possibili minacce emergenti alle frontiere esterne. L'UE e gli Stati membri devono essere **costantemente pronti** a gestire qualsiasi afflusso massiccio di migranti irregolari che attraversano illegalmente le frontiere esterne. A tal fine questo approccio integrato dovrebbe comprendere **piani di emergenza** completi, collaudati e costantemente aggiornati, incluso l'uso delle capacità e degli strumenti dell'UE e nazionali, ad esempio interventi rapidi alle frontiere, squadre di sostegno per la gestione della migrazione, squadre di intervento per i rimpatri e il pieno utilizzo del **sistema basato sui punti di crisi**. I piani di emergenza dovrebbero agevolare l'effettiva esecuzione pratica delle misure in qualsiasi situazione che

richieda un'azione urgente alle frontiere esterne e, se necessario, nella realizzazione di interventi a sostegno dei rimpatri.

Frontex deve svolgere **esercitazioni di reazione rapida** annuali che consentano di verificare periodicamente le procedure e i meccanismi pertinenti per garantire che tutte le capacità di reazione rapida siano pronte a sostenere gli Stati membri nel caso di una crisi imminente.

#### *Maggiore coordinamento e pianificazione integrata*

Il buon funzionamento della **guardia di frontiera e costiera europea** si basa su un sistema consolidato di coordinamento, comunicazione e pianificazione tra la componente europea (Frontex) e quella nazionale (autorità nazionali preposte alla gestione integrata delle frontiere o coinvolte nella stessa). Un obiettivo fondamentale consiste nello sviluppo di un uso flessibile e integrato delle informazioni, di capacità combinate nonché di sistemi e strumenti interoperabili a livello nazionale e dell'UE. Il funzionamento di questa nuova struttura europea richiede quale requisito essenziale la presenza di **sistemi ben definiti di coordinamento, comunicazione e pianificazione a livello nazionale** per garantire una cooperazione funzionale con l'Agenzia e tra le autorità nazionali coinvolte nella gestione integrata delle frontiere. **Un'autorità nazionale capofila dovrebbe essere incaricata di coordinare la gestione integrata delle frontiere e un punto di contatto nazionale unico dovrebbe occuparsi di tutte le questioni relative alle attività dell'Agenzia.** Un concetto nazionale per la gestione integrata delle frontiere contribuirà a garantire un coordinamento efficiente tra l'autorità nazionale capofila e tutte le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere. Al fine di garantire una prontezza costante a livello nazionale e dell'UE, l'EUIBM richiede una **pianificazione integrata** tra gli Stati membri e l'Agenzia, necessaria per preparare le risposte alle sfide alle frontiere esterne per la pianificazione di emergenza e per coordinare lo sviluppo a lungo termine di capacità in termini di assunzioni e formazione, nonché di acquisizione e sviluppo di attrezzature. Pertanto lo sviluppo delle capacità a livello nazionale e di Agenzia deve essere continuo, prendendo in considerazione la pianificazione a breve, medio e lungo termine, e in linea con la pianificazione di emergenza.

#### *Conoscenza situazionale completa*

La conoscenza completa e quasi in tempo reale delle situazioni prevalenti e prevedibili, che riguarda quasi tutte le funzioni di gestione integrata delle frontiere e tutti e quattro i livelli del modello di controllo dell'accesso<sup>5</sup>, è un elemento essenziale per fornire una risposta corretta e tempestiva alle diverse situazioni. L'Agenzia a livello dell'UE e gli Stati membri a livello nazionale dovrebbero mantenere aggiornato un **quadro situazionale europeo completo** per garantire una reazione efficace e rapida alle minacce emergenti da parte della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò dovrebbe anche contribuire a migliorare la tempestività e l'efficacia delle attività operative di altre autorità nazionali e agenzie dell'UE che eseguono i

---

<sup>5</sup> Il considerando 11 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea stabilisce che *[l]a gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello di controllo dell'accesso a quattro livelli, prevede anche misure nei paesi terzi, come quelle previste nell'ambito della politica comune dei visti, misure con i paesi terzi limitrofi, misure per il controllo di frontiera alle frontiere esterne, un'analisi dei rischi, nonché misure nell'ambito dello spazio Schengen e di rimpatrio.*

loro rispettivi compiti alle frontiere e all'interno dello spazio Schengen. Come base principale per il quadro situazionale della gestione integrata delle frontiere, occorre attuare efficacemente Eurosur e svilupparlo ulteriormente. Ciò è particolarmente importante in quanto il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea ha introdotto nuovi elementi di Eurosur che dovrebbero migliorare la conoscenza situazionale e le capacità di reazione della guardia di frontiera e costiera europea e rafforzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e Frontex.

#### *Norme tecniche per l'EUIBM*

Per garantire l'efficacia delle azioni adottate dagli Stati membri e da Frontex alle frontiere esterne, Frontex, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sviluppare congiuntamente le norme tecniche per lo scambio di informazioni e per l'attrezzatura necessaria, come previsto rispettivamente dagli articoli 16 e 64 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. La guardia di frontiera e costiera europea ha l'obbligo di acquisire e utilizzare l'attrezzatura, una volta disponibile, e di fornire le informazioni richieste in conformità delle norme tecniche.

Le norme tecniche per lo scambio di informazioni sono necessarie per consentire un facile confronto e analisi delle informazioni e dei dati forniti dagli Stati membri e da Frontex. Ciò è fondamentale per migliorare la conoscenza situazionale, in particolare per integrare il quadro situazionale di Eurosur e potenziare la capacità di reagire alle situazioni alle frontiere esterne.

Si applicano principi simili alle norme tecniche per il parco attrezzature tecniche comprendente, da una parte, l'attrezzatura di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e, dall'altra, l'attrezzatura in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per le sue attività operative. È pertanto necessario garantire l'interoperabilità e la compatibilità dell'attrezzatura del parco attrezzature tecniche in modo che possa collaborare, nello stesso ambiente operativo, con altre attrezzature nello svolgimento dei suoi compiti, in linea con i requisiti specifici e in diversi scenari operativi. La sostituzione di un'attrezzatura con un'altra deve avvenire in modo rapido e senza intoppi per non ostacolare l'esito delle attività operative.

Tali norme contribuiranno inoltre ad agevolare la creazione di una base tecnologica e industriale europea per la gestione integrata delle frontiere, riducendo così le dipendenze indesiderate dai paesi non europei.

#### *Cultura comune per le guardie di frontiera e livello elevato di professionalità*

La gestione europea integrata delle frontiere è un concetto che richiede un livello elevato di specializzazione e professionalità. Attraverso le sue varie attività, compresa la formazione, la guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe promuovere la comprensione reciproca e una cultura comune per le guardie di frontiera sulla base dei valori europei sanciti dai trattati.

In generale le persone che svolgono i compiti di guardia di frontiera e di rimpatrio a livello europeo dovrebbero essere professionisti appositamente formati nel campo del controllo di frontiera e come tali rispettare i valori etici e i principi di integrità più rigorosi; dovrebbero

essere membri di autorità di controllo di frontiera o di contrasto competenti, che dispongono di un solido codice di condotta. Non sono ammesse eccezioni per i compiti che richiedono l'uso di dati personali, la consultazione di registri riservati o per gli atti che comportano l'esercizio di poteri esecutivi, in conformità con il diritto dell'UE o nazionale. Le autorità competenti dovrebbero essere pienamente responsabili di tutte le azioni di controllo di frontiera in ogni circostanza. Non è possibile esternalizzare la responsabilità dei compiti di controllo di frontiera, che è per sua natura un compito di contrasto. In linea con la legislazione nazionale, le capacità e i mezzi militari possono essere utilizzati in caso di richiesta di assistenza alle autorità competenti preposte al controllo delle frontiere, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni preliminari necessarie di cui sopra.

### *Integrità funzionale*

Come stabilito dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere degli Stati membri devono mantenere la responsabilità primaria della gestione delle loro sezioni di frontiera esterna. Lo stesso principio dovrebbe valere per l'attuazione della politica di rimpatrio dell'UE. L'EUIBM è uno strumento in cui esistono alcune responsabilità a livello nazionale, mentre quelle dell'Agenzia sono limitate rispetto a quelle delle autorità nazionali. Tali settori soggetti a politiche nazionali riguardano ad esempio le misure nell'ambito dello spazio Schengen (quali i controlli di polizia, la gestione della migrazione e il ripristino dei controlli alle frontiere interne) e la lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera alle frontiere esterne. Pertanto questi temi e funzioni dovrebbero essere trattati in modo più dettagliato e unitario dalle strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere.

## **5. PRIORITÀ POLITICHE E ORIENTAMENTI STRATEGICI PER LE COMPONENTI DELLA GESTIONE EUROPEA INTEGRATA DELLE FRONTIERE**

Il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea elenca **15 elementi** per la creazione di una gestione europea integrata delle frontiere, di cui **12 sono elementi tematici** che comprendono il controllo di frontiera, la ricerca e il soccorso in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere, l'analisi dei rischi, la cooperazione inter-agenzia a livello nazionale e dell'UE, la cooperazione tra gli Stati membri e con l'Agenzia, la cooperazione con i paesi terzi, i rimpatri e altre misure nell'ambito dello spazio Schengen, un meccanismo di controllo della qualità dello spazio Schengen e meccanismi di solidarietà, in particolare gli strumenti di finanziamento dell'UE. Sono inoltre identificati **tre elementi generali**: diritti fondamentali; ricerca e innovazione; e istruzione e formazione. Tra questi, la **protezione dei diritti fondamentali** riveste una particolare importanza per garantire che il controllo efficace delle frontiere e la politica di rimpatrio siano in linea con gli obblighi e i valori internazionali dell'UE e degli Stati membri.

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea specifica che l'obiettivo della politica strategica pluriennale per la gestione integrata delle frontiere è quello di fissare "**le priorità politiche**" e fornire "**orientamenti strategici per un**

periodo di cinque anni **in merito agli elementi [dell'EUIBM]** di cui all'articolo 3 [del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea]". In questo contesto la Commissione propone all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio i seguenti orientamenti per lo sviluppo della politica strategica pluriennale in merito ai 15 elementi della gestione europea integrata delle frontiere.

**Elemento 1:** "controllo di frontiera, comprese misure volte ad agevolare l'attraversamento legale delle frontiere e, se del caso: misure connesse alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo; e meccanismi e procedure per l'identificazione delle persone vulnerabili e dei minori non accompagnati e che consentano l'identificazione delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiedere protezione, la fornitura di informazioni a tali persone e la presa in carico delle stesse<sup>6</sup>".

### Priorità politiche

Il controllo di frontiera basato sull'analisi dei rischi (verifiche di frontiera ai valichi di frontiera e sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera) è **il cardine** dell'EUIBM. Frontex e le autorità preposte alla gestione delle frontiere degli Stati membri, che insieme formano la guardia di frontiera e costiera europea, dovrebbero disporre della capacità giuridica, istituzionale, amministrativa e operativa nonché delle risorse necessarie per svolgere controlli di frontiera efficaci ed efficienti **in ogni circostanza**. Per rafforzare la sicurezza interna dell'UE e dei suoi cittadini, il controllo di frontiera impedisce gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne da parte dei migranti irregolari. Esso agevola inoltre **l'attraversamento legale delle frontiere da parte delle persone** e il traffico transfrontaliero, contribuendo al contempo alla prevenzione di varie forme di criminalità transfrontaliera e alla lotta contro queste ultime. Il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato in modo da rispettare i diritti di tutte le persone, indipendentemente dal fatto che richiedano o meno protezione. Ai richiedenti protezione deve essere garantito l'accesso alle procedure, mentre a coloro che non la richiedono deve essere comunque concessa la protezione contro il respingimento. Il controllo di frontiera comprende inoltre le misure adottate nella zona di frontiera nei confronti delle persone che hanno attraversato le frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera (ossia le misure di accertamento previste dal diritto nazionale o la fase di accertamento prevista dalle norme dell'UE, una volta che saranno adottate).

### Orientamenti strategici

1. Gli Stati membri dovrebbero disporre della capacità giuridica, strutturale, amministrativa e tecnica per effettuare **verifiche di frontiera** in linea con il codice frontiere Schengen<sup>7</sup> e agevolare l'attraversamento legale delle frontiere da parte di persone e veicoli. Il numero di valichi di frontiera alle frontiere esterne dovrebbe riflettere le esigenze relative alle relazioni con i paesi terzi, al fine di garantire che il controllo di frontiera non costituisca un ostacolo al commercio, all'interscambio sociale e culturale o alla cooperazione transfrontaliera. Tuttavia dovrebbe anche tenere conto delle capacità disponibili (risorse e

<sup>6</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

infrastrutture) e delle tendenze che assumono le sfide (come la strumentalizzazione dei migranti).

2. Gli Stati membri dovrebbero garantire la sicurezza e la scorrevolezza dell'attraversamento dei passeggeri e dei veicoli ai valichi di frontiera.
3. La raccolta anticipata di informazioni per la funzione di verifica di frontiera (informazioni prima dell'arrivo come elemento centrale della funzione di verifica di frontiera) dovrebbe essere ulteriormente sviluppata attraverso un uso efficace del sistema di informazione anticipata sui passeggeri (API) e dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR).
4. **La procedura di verifica di frontiera** dovrebbe essere migliorata e ottimizzata mediante l'attuazione completa dei nuovi e rinnovati sistemi IT su larga scala dell'UE (EES, ETIAS, VIS, Eurodac e SIS) e la loro interoperabilità. Ciò aumenterà la quantità e la qualità delle informazioni disponibili per le verifiche di frontiera. Inoltre la possibile futura digitalizzazione dei documenti di viaggio può consentire di migliorare ulteriormente l'attraversamento delle frontiere.
5. Dovrebbe essere mantenuta una **conoscenza situazionale** affidabile e completa delle frontiere a tutti i livelli per garantire una capacità elevata di adottare le misure necessarie a livello nazionale e dell'UE. Un **quadro situazionale europeo** completo, quasi in tempo reale, dovrebbe essere aggiornato, condiviso e ulteriormente sviluppato a livello nazionale e dell'UE, in linea con il quadro legislativo e le esigenze operative.
6. La conoscenza situazionale continua (24 ore su 24, 7 giorni su 7) dovrebbe essere la base per un'adeguata **capacità di reazione** al fine di rispondere in modo appropriato a tutti gli incidenti alle frontiere, ai cambiamenti imprevedibili alle frontiere esterne e a situazioni di immigrazione illegale su ampia scala; tale capacità dovrebbe essere garantita in ogni circostanza a livello nazionale e dell'UE. Dovrebbe essere sviluppata la capacità nazionale e dell'UE di rafforzare rapidamente il controllo di frontiera, ove necessario, in qualsiasi valico di frontiera e sezione delle frontiere esterne. La capacità di reazione e i **piani di emergenza** dovrebbero essere periodicamente verificati e ulteriormente sviluppati, in particolare in caso di strumentalizzazione dei migranti.
7. Un **sistema integrato di sorveglianza di frontiera** fondato sull'analisi dei rischi dovrebbe disporre di una capacità stabile (organizzativa, amministrativa e tecnica) ed essere sempre preparato, al fine di impedire e individuare gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere, fermare le persone e intercettare mezzi di trasporto, come le imbarcazioni, che hanno attraversato illegalmente la frontiera, contrastare la criminalità transfrontaliera, come il traffico illecito, la tratta di esseri umani e il terrorismo, e rispondere alle minacce di natura ibrida.
8. Le attività di sorveglianza in ciascuna sezione di frontiera esterna dovrebbero corrispondere al livello di impatto assegnato, utilizzando sistemi di sorveglianza integrati, attrezzature mobili e pattuglie su veicolo (unità mobili) e i risultati dell'analisi dei rischi. I livelli di impatto dovrebbero essere identificati in modo armonizzato in tutta l'UE.
9. La frontiera esterna dovrebbe essere costantemente monitorata (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Le attività di sorveglianza alle frontiere e nelle zone pre-frontaliere dovrebbero essere condotte, mediante vari strumenti, con l'obiettivo di stabilire un meccanismo di allarme rapido, condividere le informazioni utili e migliorare la capacità di reazione.

10. **I sistemi nazionali di sorveglianza integrati dovrebbero essere sostenuti da capacità di sorveglianza europee comuni e interoperabili.** La sorveglianza di frontiera (anche nelle zone pre-frontaliere) dovrebbe essere organizzata in linea con il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e il codice frontiere Schengen. Se è coinvolto più di un servizio nella sorveglianza di frontiera a livello nazionale, gli Stati membri interessati dovrebbero individuare l'autorità nazionale competente incaricata del controllo generale e i necessari meccanismi di comando, cooperazione e coordinamento e garantire che le responsabilità dei diversi organi e agenzie siano disciplinate dalla legislazione o dagli accordi di cooperazione. Le capacità di sorveglianza nazionali delle diverse autorità dovrebbero operare in linea con il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e il manuale Eurosur aggiornato.
11. A livello nazionale e dell'UE i dati raccolti dalle diverse autorità, se necessari alle autorità di altri Stati membri, dovrebbero essere condivisi mediante il corrispondente centro nazionale di coordinamento.
12. **Il sistema di sorveglianza delle frontiere marittime** deve essere in grado di rilevare, identificare e, ove necessario, rintracciare e intercettare tutte le imbarcazioni che entrano nelle acque territoriali e contribuire a garantire la protezione e il salvataggio delle vite umane in mare in qualunque condizione meteorologica. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio le capacità di sorveglianza offerte dall'Agenzia per potenziare e migliorare le capacità nazionali e la conoscenza situazionale generale.
13. **Il sistema di sorveglianza delle frontiere terrestri** deve essere in grado di identificare tutti gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere e di intercettare le persone che attraversano illegalmente la frontiera in zone ad alto rischio in qualsiasi circostanza. Tale sistema potrebbero includere droni, sensori di movimento e unità mobili. L'uso di questi mezzi tecnici, in particolare di qualsiasi tecnologia in grado di raccogliere dati personali, deve essere basato su disposizioni di diritto nazionale e dell'UE chiaramente definite, comprese quelle sulla protezione dei dati personali, ed esercitato in conformità con esse.
14. La sorveglianza di frontiera dovrebbe essere integrata dagli **accertamenti** nei confronti di coloro che hanno attraversato la frontiera esterna senza essere stati sottoposti a verifiche di frontiera. Gli accertamenti hanno l'obiettivo di identificare le persone, effettuare controlli sanitari e di sicurezza nonché indirizzare le persone sottoposte a tale selezione alle procedure appropriate.
15. La capacità di **contrastare la criminalità transfrontaliera e il terrorismo** alle frontiere esterne dovrebbe essere rafforzata a livello nazionale e dell'UE. In tal modo le autorità competenti per il controllo di frontiera, in collaborazione con altre autorità di contrasto competenti, possono contribuire a individuare e prevenire la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare a individuare i combattenti terroristi stranieri o gli autori di reati transfrontalieri, come i trafficanti.
16. Le guardie di frontiera dovrebbero inoltre essere preparate a identificare le vittime di reati, in particolare le vittime della tratta di esseri umani, fornire loro la prima assistenza e indirizzarle ai servizi appropriati.
17. Esse dovrebbero disporre di capacità, meccanismi e procedure sufficienti a consentire l'identificazione delle persone vulnerabili e dei minori non accompagnati nonché delle

persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiedere protezione, in modo che possano essere indirizzate alle procedure pertinenti e alle autorità competenti.

**Elemento 2:** *"operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate e svolte a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, che hanno luogo e sono avviate in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare<sup>8</sup>".*

### Priorità politiche

La protezione e il salvataggio di vite umane alle frontiere esterne è una priorità fondamentale dell'EUIBM. La capacità e la prontezza operativa per condurre operazioni di ricerca e soccorso e la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti dovrebbero essere parte integrante e fondamentale delle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne.

### Orientamenti strategici

1. Occorre rafforzare la cooperazione tra le autorità di ricerca e di soccorso degli Stati membri e con altre autorità eventualmente coinvolte nelle operazioni di ricerca e soccorso, anche attraverso il gruppo di contatto europeo in materia di ricerca e soccorso. Il fine è ridurre il numero di vittime in mare, tutelare la sicurezza della navigazione e garantire un'efficace gestione della migrazione nel rispetto dei pertinenti obblighi giuridici e in conformità con la raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione<sup>9</sup>.
2. La responsabilità di ricerca e soccorso degli Stati membri dovrebbe essere tenuta pienamente in considerazione in tutte le fasi della pianificazione operativa e dell'attuazione delle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime da parte dell'Agenzia e degli Stati membri. È opportuno stabilire accordi standardizzati e procedure operative standard con le autorità di ricerca e di soccorso degli Stati membri (centro di coordinamento del soccorso in mare), il centro nazionale di coordinamento (CNC) e il centro internazionale di coordinamento e verificarli periodicamente. Tutte le pattuglie e i mezzi tecnici che partecipano alla sorveglianza delle frontiere marittime, comprese le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere in mare coordinati da Frontex, dovrebbero ricevere la giusta formazione ed essere adeguatamente equipaggiati per eventuali interventi di ricerca e soccorso, anche per quanto riguarda la capacità di agire come coordinatori sul luogo dell'intervento se necessario.
3. La capacità di sostenere gli interventi di ricerca e soccorso dovrebbe essere ulteriormente rafforzata fornendo la formazione necessaria al personale che partecipa alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime a livello nazionale e dell'UE. L'Agenzia dovrebbe fornire un maggiore sostegno operativo e tecnico in linea con le competenze dell'UE e mettere mezzi marittimi a disposizione degli Stati membri, al fine di migliorarne le capacità e contribuire così a salvare vite umane in mare.
4. La capacità di Eurosur di sostenere le operazioni di ricerca e soccorso e di salvare vite umane in mare in situazioni che possono verificarsi durante le operazioni marittime di

---

<sup>8</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

<sup>9</sup> Raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione del 23 settembre 2020 sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte da navi possedute o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso.

sorveglianza delle frontiere dovrebbe essere pienamente attuata e applicata in conformità con il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione<sup>10</sup>.

**Elemento 3:** *"analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne"<sup>11</sup>.*

### Priorità politiche

La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe basarsi sull'analisi dei rischi. A livello nazionale e dell'UE dovrebbero essere disponibili analisi dei rischi affidabili, complete e integrate da utilizzare per la pianificazione e il processo decisionale a livello politico, strategico e operativo. L'analisi dei rischi dovrebbe fornire risultati analitici e raccomandazioni per concetti e azioni concrete (legali, tecniche, operative) al fine di attenuare tempestivamente i rischi e le vulnerabilità attuali e potenziali che riguardano l'intero ambito di applicazione della gestione integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'UE.

### Orientamenti strategici

1. Il **modello comune europeo di analisi integrata dei rischi**, adottato dal consiglio di amministrazione di Frontex<sup>12</sup>, deve essere periodicamente aggiornato e applicato a livello nazionale e dell'UE.
2. Al fine di sostenere le azioni concertate dell'UE per migliorare la gestione delle frontiere esterne e mantenere la sicurezza interna, gli Stati membri dovrebbero predisporre la capacità nazionale necessaria (organizzativa, amministrativa e tecnica) per condurre analisi dei rischi e valutazioni delle vulnerabilità unificate. I prodotti e le procedure di analisi dei rischi forniti da Frontex dovrebbero essere integrati nel processo nazionale di compilazione dell'analisi dei rischi per la gestione integrata delle frontiere, che riguarda tutti e quattro i livelli del modello di controllo dell'accesso.
3. Dovrebbero essere create strutture specializzate per l'analisi dei rischi, in grado di raccogliere e compilare i dati pertinenti provenienti da tutte le istituzioni nazionali coinvolte nella gestione integrata delle frontiere, le quali dovrebbero essere gestite da un numero sufficiente di personale specializzato e formato.
4. La cooperazione tra gli organi competenti nazionali e dell'UE, in particolare tra Frontex, Europol, eu-LISA, l'Agenzia dell'UE per l'asilo, le autorità doganali e la Commissione (compreso l'OLAF, se del caso), dovrebbe essere ulteriormente rafforzata nell'ambito dell'analisi dei rischi. In tal modo si garantirà un'analisi più completa dei rischi per l'integrità delle frontiere esterne e per la sicurezza interna, anche per quanto riguarda il corretto funzionamento dello spazio Schengen. La preparazione degli aggiornamenti della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità dell'Unione europea dovrebbe prevedere una più stretta collaborazione tra

<sup>10</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione del 9 aprile 2021 relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur).

<sup>11</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

<sup>12</sup> Decisione 50/2021 del consiglio di amministrazione di Frontex, del 21 settembre 2021, che adotta il modello comune di analisi integrata dei rischi.

Europol e Frontex.

5. In un contesto più strategico, **l'analisi strategica dei rischi** elaborata ogni due anni è uno strumento essenziale che dovrebbe consentire all'Agenzia di sviluppare una comprensione a lungo termine dei flussi migratori verso e all'interno dell'UE in termini di tendenze, volumi e rotte. Essa contribuirà inoltre a identificare le sfide alle frontiere esterne e all'interno dello spazio Schengen, nonché nell'ambito dei rimpatri, e quindi a sostenere il processo decisionale politico e lo sviluppo di capacità a lungo termine. Andrebbero identificate anche le sfide relative a fenomeni a bassa probabilità, ma ad alto impatto, come le pandemie e le conseguenti minacce per la salute. L'attuazione del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe riflettere la più recente analisi a disposizione.
6. Sebbene debbano sempre essere effettuate valutazioni dei rischi prima e durante le attività operative congiunte coordinate da Frontex, l'Agenzia dovrebbe sviluppare ulteriormente la sua capacità di mettere a disposizione prodotti su misura di analisi dei rischi che riguardino le minacce emergenti e sostengano i processi di gestione delle crisi.
7. L'Agenzia dovrebbe rafforzare ancor di più la propria capacità di previsione utilizzando le fonti più ampie possibili di informazioni necessarie, affidabili e pertinenti.
8. Dovrebbe essere istituito un meccanismo formale per lo scambio di informazioni e di intelligence con i paesi terzi, in particolare con i potenziali paesi di origine e i paesi di transito interessati, in conformità con il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati. Tale meccanismo dovrebbe essere aggiornato e ulteriormente sviluppato dagli Stati membri e da Frontex al fine di migliorare l'analisi dei rischi e le azioni operative più mirate.

**Elemento 4:** *"scambio di informazioni e cooperazione tra gli Stati membri nei settori contemplati dal presente regolamento, nonché lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, incluso il sostegno coordinato dalla medesima Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera<sup>13</sup>".*

#### Priorità politiche

Le capacità europee e nazionali dovrebbero essere stabilite, utilizzate e sviluppate in modo coordinato e integrato per garantire l'attuazione efficace e unificata di tutti gli aspetti dell'EUIBM in ogni circostanza e su tutti e quattro i livelli del modello di controllo dell'accesso. La guardia di frontiera e costiera europea, composta dall'Agenzia e dalle autorità di guardia di frontiera e di rimpatrio degli Stati membri, dovrebbe avere la prontezza costante e comprovata di rispondere a tutti i possibili incidenti alle frontiere esterne e ai nuovi fenomeni che influiscono sul funzionamento del controllo di frontiera e del rimpatrio. Dovrebbero essere istituite le capacità di reazione rapida e le capacità necessarie per condurre efficacemente vari tipi di operazioni congiunte in tutte le parti delle frontiere esterne.

---

<sup>13</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

## Orientamenti strategici

1. Gli Stati membri dovrebbero istituire un efficace **meccanismo di coordinamento nazionale** e processi di lavoro per tutte le funzioni e le attività della guardia di frontiera e costiera europea. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un **punto di contatto nazionale unico** responsabile (24 ore su 24, 7 giorni su 7) per tutte le questioni relative alle attività dell'Agenzia. Il punto di contatto nazionale dovrebbe rappresentare tutte le autorità nazionali coinvolte nella gestione delle frontiere e nei rimpatri.
2. La conoscenza situazionale, la capacità di reazione e il ruolo del **centro nazionale di coordinamento** (CNC) dovrebbero essere ulteriormente rafforzati e integrati in linea con il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione. Ciascuno Stato membro deve disporre di un CNC pienamente funzionante.
3. Le informazioni raccolte dagli strumenti di sorveglianza, integrate e distribuite successivamente dai CNC, dovrebbero essere utilizzate sia per rafforzare la capacità di reazione in tempo reale (ad esempio le intercettazioni) sia per l'analisi dei rischi.
4. Gli Stati membri dovrebbero stanziare le risorse umane e finanziarie e avere la prontezza operativa continua necessarie per adempiere ai loro obblighi di fornire i contributi obbligatori e volontari alle **capacità collettive europee** coordinate da Frontex, in particolare al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e al parco attrezzature tecniche.
5. Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero garantire una crescita graduale del corpo permanente affinché entro il 2027 raggiunga la sua piena capacità di 10 000 funzionari.
6. Per garantire una maggiore efficienza dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione di Frontex dovrebbe adottare e rivedere periodicamente il **concetto operativo relativo al corpo permanente**, al fine di orientare meglio l'attuazione dei compiti operativi e tecnici dell'Agenzia, in particolare per l'avvio di interventi rapidi alle frontiere in caso di crisi specifiche, comprese le situazioni di strumentalizzazione. In tal modo si garantirà che il corpo permanente e le attrezzature possano essere utilizzati in tempo utile in caso di crisi.
7. Frontex dovrebbe migliorare ulteriormente l'integrazione dei risultati della **valutazione delle vulnerabilità** nella preparazione, nella pianificazione di emergenza e nella valutazione delle esigenze. In tal modo gli Stati membri avranno la capacità non solo di garantire la sicurezza delle proprie frontiere esterne, ma anche di contribuire al corpo permanente, inclusi i contributi per gli interventi rapidi e il parco attrezzature tecniche. In tale processo l'Agenzia si avvale anche delle sinergie tra il meccanismo di valutazione Schengen e la valutazione delle vulnerabilità.
8. Ciascuna strategia nazionale per la gestione integrata delle frontiere dovrebbe istituire un **meccanismo centralizzato** per garantire un coordinamento efficiente tra l'autorità nazionale incaricata del controllo generale della gestione integrata delle frontiere e tutte le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e i loro omologhi in altri Stati membri.
9. La cooperazione operativa bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri dovrebbe essere ulteriormente sviluppata laddove tale cooperazione sia compatibile con i compiti

dell'Agenzia. Il sostegno dell'Agenzia e le capacità e gli strumenti comuni europei (ad esempio Eurosur) dovrebbero essere pienamente utilizzati.

10. Lo scambio di informazioni è uno degli elementi fondamentali della cooperazione operativa tra gli Stati membri e tra questi ultimi e Frontex. Tale scambio deve essere effettuato in modo sicuro mediante **la rete di comunicazione dedicata**, in particolare quando riguarda informazioni classificate fino al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL. Gli Stati membri e Frontex devono garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni in ogni momento, conformemente alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e alle norme di sicurezza stabilite dall'Agenzia.
11. L'Agenzia deve garantire **il monitoraggio e la conoscenza situazionale** costanti e condividere tali informazioni con i CNC mediante Eurosur, in particolare per fornire informazioni in tempo reale sulla zona di frontiera e sulla corrispondente zona pre-frontaliera in relazione alla situazione di crisi. Nel trattare i dati e le informazioni di Eurosur, gli Stati membri e Frontex devono garantire l'esistenza di controlli, processi e piani di sicurezza che assicurino un grado di protezione adeguato.
18. Per ricevere sostegno tramite l'impiego del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, qualora necessario, gli Stati membri dovrebbero disporre di una **capacità di accoglienza** comprovata.
19. La **strategia pluriennale per lo sviluppo e l'acquisizione delle capacità tecniche dell'Agenzia** e il relativo piano di attuazione devono costituire uno strumento flessibile per fornire soluzioni a lungo termine che consentano di dotare il corpo permanente di mezzi tecnici, compresa la possibilità di attivare opzioni alternative per le esigenze più critiche (ad esempio la sorveglianza aerea).
20. Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero disporre di un'efficace capacità di pianificazione, coordinamento e attuazione per organizzare operazioni, basate sull'analisi dei rischi, alle frontiere esterne e/o nei paesi terzi, in conformità con le condizioni stabilite nel regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. Il processo di pianificazione basato sull'intelligence dovrebbe essere coordinato e sincronizzato tra l'Agenzia e gli Stati membri, garantendo un uso efficace delle risorse.
21. L'Agenzia dovrebbe sviluppare ulteriormente il concetto di operazioni congiunte, garantendo una flessibilità sufficiente e la capacità di applicare modelli diversi, a seconda dello specifico scenario operativo.
22. Il concetto di punti focali dovrebbe essere ulteriormente sviluppato, concentrandosi sulla necessità di garantire una risposta operativa efficace, in particolare nei punti di crisi alle frontiere esterne e ai valichi di frontiera, includendo un elemento di sviluppo delle capacità.
23. Le **norme tecniche** sviluppate dall'Agenzia per le attrezzature e per lo scambio di informazioni, inclusa l'interconnessione di sistemi e reti, dovrebbero essere applicate da tutta la comunità della guardia di frontiera e costiera europea in modo unificato. La guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe collaborare a un **processo di standardizzazione** per garantire l'interoperabilità e la compatibilità delle attrezzature utilizzate con i sistemi di informazione e comunicazione pertinenti e con Eurosur.

**Elemento 5:** *"cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le autorità responsabili del rimpatrio di ciascuno Stato membro, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, inclusa, se del caso, la cooperazione con gli organi nazionali incaricati di tutelare i diritti fondamentali<sup>14</sup>".*

### Priorità politiche

La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere fondata sulla cooperazione. La cooperazione inter-agenzia dovrebbe essere ben consolidata a livello nazionale per garantire un'attuazione completa, intersettoriale, congiunta ed efficace dal punto di vista dei costi della gestione integrata delle frontiere, anche tra gli organi nazionali incaricati di tutelare i diritti fondamentali. La ripartizione del lavoro, le strutture di cooperazione, l'uso condiviso delle capacità, i canali di comunicazione e le procedure di lavoro sincronizzate dovrebbero essere ben definiti e consolidati.

### Orientamenti strategici

1. La cooperazione inter-agenzia a livello nazionale e dell'UE tra gli elementi costitutivi della guardia di frontiera e costiera europea e altre autorità nazionali che svolgono compiti diversi alle frontiere dovrebbe fondarsi su una chiara base giuridica, compresa la legislazione nazionale. Tale base giuridica dovrebbe riflettere la ripartizione di competenze e le specificità dell'amministrazione pubblica e dei contesti istituzionali dei rispettivi Stati membri ed essere attuata tramite accordi di cooperazione e azioni concrete. I principali settori della cooperazione sono lo scambio efficace di informazioni, l'analisi congiunta dei rischi, le operazioni congiunte e l'uso condiviso delle capacità nazionali ed europee in linea con i poteri conferiti.
2. A livello dell'UE e nazionale dovrebbe essere sfruttato operativamente il pieno potenziale degli strumenti di scambio di informazioni esistenti e futuri, in particolare Eurosur. In tale contesto è opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento efficaci nell'ambito delle autorità nazionali che partecipano alle attività della guardia di frontiera e costiera europea e tra di esse, nonché nell'ambito della stessa Frontex. Tale cooperazione e coordinamento dovrebbero essere previsti nel quadro di Eurosur, in particolare in ciascun CNC.
3. Il controllo doganale non fa parte dell'*acquis* di Schengen e non tutti gli Stati Schengen sono membri dell'unione doganale. Pertanto esso non rientra direttamente nel concetto di EUIBM. Tuttavia le autorità doganali e le altre autorità che operano alle frontiere esterne sono coinvolte nell'attuazione dell'EUIBM attraverso l'elemento di cooperazione inter-agenzia. La cooperazione tra **le guardie di frontiera e le autorità doganali**, in quanto partner strategici, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata a tutti i livelli per assicurare una migliore integrazione del controllo delle persone e delle merci, così da garantire la sicurezza e la scorrevolezza dell'attraversamento delle frontiere. In concreto, ciò significa che dovrebbe essere istituito un chiaro quadro giuridico per la cooperazione tra le guardie di frontiera e le autorità doganali, che preveda una ripartizione del lavoro ben definita, strutture di cooperazione funzionali e un ambiente tecnico interoperabile e che garantisca

---

<sup>14</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

una cooperazione stretta e pratica a tutti i livelli. Le *raccomandazioni per la cooperazione tra amministrazione doganale e guardie di frontiera*<sup>15</sup>, elaborate dalla Commissione, dovrebbero essere utilizzate come base per sviluppare ulteriormente questa cooperazione. Inoltre, per quanto riguarda la suddetta cooperazione, il "Wise Persons Group on Challenges faced by Customs" (gruppo di saggi sulle sfide affrontate dalle autorità doganali) ha concluso che un'opzione potrebbe essere quella di coinvolgere le autorità doganali in modo più integrato<sup>16</sup>.

4. La **cooperazione tra le autorità di contrasto e le forze militari** a sostegno della gestione delle frontiere e della lotta alla criminalità transfrontaliera dovrebbe essere ulteriormente sviluppata a livello nazionale. In tal modo si garantirà un migliore coordinamento e un uso efficace ed economicamente efficiente delle informazioni, delle capacità e dei sistemi, necessario per prevenire la criminalità transfrontaliera, il terrorismo e l'immigrazione illegale e per contribuire a salvare le vite dei migranti. Tale cooperazione dovrebbe disporre di una chiara base giuridica, nonché di accordi e di procedure operative standard. Le autorità di contrasto competenti dovrebbero sempre essere responsabili delle funzioni di controllo di frontiera.

**Elemento 6:** "*cooperazione tra le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione nei settori contemplati dal regolamento [sulla guardia di frontiera e costiera europea], anche tramite lo scambio regolare di informazioni*<sup>17</sup>".

#### Priorità politiche

La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere fondata sulla cooperazione. La cooperazione inter-agenzia della guardia di frontiera e costiera europea con altri portatori di interessi europei dovrebbe essere ben consolidata al fine di garantire un'attuazione completa, intersettoriale, congiunta ed efficace dal punto di vista dei costi dell'EUIBM.

#### Orientamenti strategici

1. La cooperazione inter-agenzia a livello dell'UE dovrebbe essere resa operativa con l'adozione di **accordi di cooperazione**, in particolare accordi di lavoro conclusi da Frontex con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'UE di cui all'articolo 68 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. I principali settori della cooperazione sono connessi allo scambio efficace di informazioni, all'analisi congiunta dei rischi, alle operazioni congiunte e all'uso condiviso delle capacità nazionali ed europee in linea con i poteri conferiti. Il concetto di **operazioni multifunzionali**, basate sull'analisi dei rischi, a livello dell'UE dovrebbe essere ulteriormente sviluppato, nel pieno rispetto dei compiti e delle responsabilità fondamentali dei soggetti dell'UE coinvolti in tali operazioni.
2. A livello dell'UE dovrebbe essere sfruttato operativamente il pieno potenziale degli strumenti di scambio di informazioni esistenti e futuri, in particolare Eurosur. La raccolta

<sup>15</sup> Ares (2018)6193959 – 3.12.2018.

<sup>16</sup> *Wise Persons Group on Challenges faced by Customs – Verbale della quarta riunione* (16 e 17 dicembre 2021), [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/system/files/2022-01/Minutes%20of%20fourth%20meeting.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-01/Minutes%20of%20fourth%20meeting.pdf).

<sup>17</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

di informazioni da parte dei servizi Eurosur per la fusione dovrebbe essere ulteriormente sviluppata mediante l'applicazione di accordi di lavoro conclusi tra Frontex e le rispettive istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE, al fine di fornire agli Stati membri e a Frontex servizi di informazione a valore aggiunto relativi all'EUIBM.

3. La **cooperazione europea sulle funzioni di guardia costiera** dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per aumentare la conoscenza della situazione marittima e la capacità di reazione e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti a livello nazionale e dell'UE. Dovrebbe essere applicato su larga scala un manuale pratico sulla cooperazione europea sulle funzioni della guardia costiera, per promuovere un'attuazione armonizzata di tale cooperazione a livello nazionale e dell'UE<sup>18</sup>.
4. **L'interoperabilità** tra i sistemi d'informazione pertinenti dell'UE (EES, ETIAS, SIS, VIS) dovrebbe essere ulteriormente attuata e, se necessario, sviluppata per garantire un uso più efficace dei vari strumenti.
5. Dovrebbe essere applicato, laddove pertinente, **il concetto di punti di crisi**, comprese le procedure operative standard. Tutte le agenzie competenti (Frontex, Agenzia dell'UE per l'asilo, Europol e FRA) dovrebbero essere costantemente pronte a sostenere i punti di crisi in linea con il concetto adottato. Gli **Stati membri** dovrebbero disporre della prontezza giuridica e operativa necessaria per ospitare o sostenere i punti di crisi europei.
6. Il coordinamento e la cooperazione tra Europol e Frontex e le autorità nazionali competenti nel quadro del **ciclo politico dell'UE** sulla lotta alla criminalità organizzata dovrebbero essere rafforzati in tutte le fasi del processo. La partecipazione attiva di Frontex e delle autorità nazionali preposte al controllo di frontiera dovrebbe concentrarsi principalmente sui settori strategici prioritari direttamente collegati alle frontiere esterne e ai compiti di controllo di frontiera.
7. Frontex dovrebbe inoltre cooperare con la Commissione (incluso l'OLAF), in particolare per fornire consulenza in merito allo sviluppo di azioni di gestione delle frontiere nei paesi terzi e, laddove pertinente, con gli Stati membri e il servizio europeo per l'azione esterna in attività relative al **settore doganale**, comprese la gestione del rischio e la lotta alle frodi, qualora tali attività si completino a vicenda

**Elemento 7:** *"cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e/o di transito dell'immigrazione illegale"<sup>19</sup>.*

#### Priorità politiche

Gli Stati membri e l'Agenzia devono cooperare con i paesi terzi ai fini della gestione europea integrata delle frontiere e della politica in materia di migrazione. La cooperazione pratica nel settore dell'EUIBM con i paesi terzi a livello nazionale e dell'UE dovrebbe essere in linea con la politica estera e di sicurezza comune e nel pieno rispetto del diritto dell'UE, compresi i diritti fondamentali e il principio di non respingimento, al fine di impedire l'immigrazione

---

<sup>18</sup> Raccomandazione della Commissione che istituisce un "manuale pratico" sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera (C(2021) 5310 final).

<sup>19</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

illegale, rendere effettivi i rimpatri, prevenire la criminalità transfrontaliera e facilitare i viaggi legittimi.

La cooperazione con i paesi terzi per promuovere l'EUIBM ha in particolare lo scopo di rafforzare le capacità operative e di cooperazione dei paesi terzi nei settori del controllo di frontiera, dell'analisi dei rischi, del rimpatrio e della riammissione. In questa prospettiva, la promozione dei valori e delle norme europei nei paesi terzi è fondamentale. È opportuno dare priorità ai paesi candidati all'UE, ai paesi del vicinato dell'UE nonché ai paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare.

#### Orientamenti strategici

1. La cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'EUIBM dovrebbe basarsi su **accordi** in linea con la legislazione dell'Unione, anche in materia di protezione dei dati personali. Tali accordi (compresi gli accordi sullo status e gli accordi di lavoro) dovrebbero identificare le organizzazioni responsabili, le strutture di cooperazione e l'ambito della cooperazione nonché stabilire norme sulla ripartizione delle responsabilità.
2. È incoraggiata la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, laddove compatibile con i compiti di Frontex. Gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.
3. Lo scambio di informazioni, in particolare su Eurosur, tra gli Stati membri e i paesi terzi dovrebbe avvenire nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali. A tal fine gli Stati membri dovrebbero seguire la raccomandazione della Commissione sulle disposizioni tipo per lo scambio di informazioni nel quadro di Eurosur, conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea<sup>20</sup>.
4. Frontex dovrebbe elaborare una sintesi a livello dell'UE in merito alla cooperazione operativa esistente con i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere e dei rimpatri, che dovrebbe basarsi sulle informazioni ottenute dagli Stati membri, dalla Commissione e da altri organi europei.
5. Nello stabilire specifici quadri situazionali con parti terze ad Eurosur, gli Stati membri e Frontex dovrebbero rispettare e promuovere le norme tecniche e operative per lo scambio di informazioni elaborate da Frontex.
6. Le attività operative nei paesi terzi coordinate da Frontex dovrebbero essere pianificate e attuate in conformità con gli **accordi sullo status** tra l'UE e il paese terzo interessato e/o in linea con gli **accordi di lavoro** conclusi da Frontex e dalle autorità competenti del paese terzo (ove disponibili). Sia gli accordi sullo status che gli accordi di lavoro dovrebbero basarsi sui rispettivi modelli adottati dalla Commissione<sup>21</sup>.
7. La cooperazione con i paesi terzi deve rispettare il diritto dell'UE, tra cui norme e standard che fanno parte della legislazione dell'UE vigente, anche quando avviene nel territorio di detti paesi. Lo scambio di dati personali con i paesi terzi deve essere conforme agli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati.

---

<sup>20</sup> C(2022) 300 final.

<sup>21</sup> COM(2021) 829 final e COM(2021) 830 final.

8. La **cooperazione multilaterale e regionale** con i paesi terzi dovrebbe essere rafforzata. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri dovrebbero fungere da punti di contatto per lo scambio di informazioni con i paesi vicini e altri paesi interessati.
9. Laddove presentino un potenziale identificabile per contribuire a diverse funzioni relative alla gestione integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'UE, le **reti di funzionari di collegamento** dovrebbero essere coordinate in modo efficace e ricevere un buon sostegno per massimizzare le capacità operative e l'efficacia. I canali e le forme di cooperazione e comunicazione dovrebbero essere chiari a tutti i livelli. Dovrebbe essere istituita una capacità costante e flessibile per impiegare funzionari di collegamento con competenze pertinenti o squadre di esperti in luoghi diversi in presenza di esigenze operative. Frontex dovrebbe disporre di un quadro situazionale completo dei diversi tipi di funzionari di collegamento europei (funzionari di collegamento di Frontex, funzionari di collegamento europei per la migrazione, funzionari di collegamento europei per il rimpatrio, funzionari di collegamento di altre agenzie) e dei funzionari di collegamento nazionali incaricati dell'immigrazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e da altri organi europei competenti. Le informazioni raccolte dovrebbero arricchire l'analisi dei rischi e la conoscenza situazionale e a livello nazionale e dell'UE, compreso il quadro di intelligence pre-frontaliera. I funzionari di collegamento di Frontex dovrebbero inoltre scambiare tutte le informazioni pertinenti con la delegazione dell'UE nel loro paese di impiego nel quadro del coordinamento generale della politica dell'UE in tale paese.
10. Le visite di lavoro per lo **sviluppo delle capacità relative alla gestione integrata delle frontiere** nei paesi terzi, compresi i finanziamenti diretti, la consulenza tecnica, la formazione o il sostegno con attrezzature tecniche, dovrebbero essere ben coordinate e monitorate dall'UE. Frontex dovrebbe continuare ad attuare **progetti e programmi di rafforzamento delle capacità finanziati dall'UE relativi alla gestione integrata delle frontiere** nei paesi candidati all'UE e in altri paesi terzi prioritari, in particolare allo scopo di rafforzare le capacità dei paesi terzi nei settori del controllo di frontiera, dell'analisi dei rischi, del rimpatrio e della riammissione. Frontex dovrebbe inoltre collaborare strettamente con gli altri partner di attuazione della Commissione per fornire consulenza durante l'attuazione delle azioni di gestione delle frontiere nei paesi limitrofi e in altri paesi terzi prioritari. I progetti portati avanti dagli Stati membri dovrebbero essere attuati in stretta collaborazione con Frontex; le competenze dell'Agenzia dovrebbero essere sfruttate appieno in tutte le fasi dei progetti. L'Agenzia dovrebbe inoltre elaborare una sintesi completa delle visite di lavoro e dei progetti di sviluppo delle capacità, in corso e pianificati, relativi alla gestione integrata delle frontiere nei paesi terzi.
11. Occorre sviluppare ulteriormente la cooperazione tra le **missioni civili della politica di sicurezza e di difesa comune** che comprendono una componente di gestione delle frontiere e Frontex, per assicurare la conoscenza situazionale e sostenere l'analisi dei rischi e la promozione delle norme in materia di EUIBM.

**Elemento 8:** "*misure tecniche e operative nello spazio Schengen che sono connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare la migrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera*<sup>22</sup>".

---

<sup>22</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

### Priorità politiche

La continuità operativa e l'interoperabilità tra il controllo delle frontiere esterne e le misure tecniche e operative all'interno dello spazio Schengen dovrebbero essere ben consolidate per garantire un contrasto efficace dei movimenti secondari non autorizzati, della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera connessa alle frontiere esterne.

Va predisposta una capacità nazionale (prontezza) per intensificare i controlli di polizia relativi alla migrazione irregolare all'interno del territorio, anche nelle zone di frontiera interne, con il sostegno di altre misure alternative di cui dispongono gli Stati membri, limitando così la necessità di ripristinare i controlli alle frontiere interne.

### Orientamenti strategici

1. A livello sia nazionale che dell'UE è necessario disporre di un **quadro situazionale completo** e di un'analisi dei rischi sugli **arrivi irregolari** e sui **movimenti secondari** dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'UE, come base per l'adozione di misure mirate e proporzionate. Frontex dovrebbe elaborare un quadro situazionale europeo con il pieno sostegno degli Stati membri e in collaborazione con altre agenzie dell'UE competenti. Eurosur dovrebbero fungere da piattaforma principale per tale funzione, insieme ad altri sistemi di raccolta dei dati efficaci e unificati. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità nazionali segnalino gli eventi relativi ai movimenti secondari non autorizzati al CNC.
2. Si dovrebbero rafforzare ulteriormente la cooperazione e il coordinamento, compresa l'analisi congiunta dei rischi, le prassi operative e lo scambio agevole di informazioni tra le guardie di frontiera e le altre autorità che operano alla frontiera esterna, tra cui i CNC, le autorità che operano nello spazio Schengen e i **centri di cooperazione di polizia e doganale** (CCPD) e altri centri competenti. Tutte le autorità responsabili dovrebbero poter utilizzare efficacemente i diversi sistemi d'informazione a livello dell'UE.
3. La cooperazione operativa tra le operazioni congiunte coordinate da Frontex e i CCPD competenti dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e consolidata.
4. Dovrebbe essere istituita una capacità sufficiente a livello nazionale per intensificare i controlli di polizia relativi all'immigrazione illegale su tutto il territorio e per effettuare controlli di polizia e controlli dell'immigrazione sulle strade di trasporto principali, comprese le zone di confine, sulla base di un'analisi dei rischi.

**Elemento 9:** "*rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro*<sup>23</sup>".

### Priorità politiche

I cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio adottata da uno Stato membro dovrebbero essere effettivamente rimpatriati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Dovrebbe essere istituita una capacità (amministrativa, tecnica e operativa) per attuare i processi di rimpatrio, compresi i rimpatri volontari, a livello nazionale e dell'UE in modo efficace e unificato come parte integrante della catena di gestione della migrazione e del funzionamento dell'EUIBM.

---

<sup>23</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

L'attuazione efficace dei rimpatri dei cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio dovrebbe garantire che tutti coloro che non hanno il diritto di rimanere nell'UE lascino effettivamente l'UE. L'EUIBM dovrebbe inoltre garantire che la procedura di rimpatrio sia effettuata da esperti adeguatamente formati, in modo umano, dignitoso e sostenibile, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei rimpatriandi e in linea con il diritto internazionale e dell'UE.

#### Orientamenti strategici

1. La capacità e il ruolo di Frontex di sostenere gli Stati membri in tutte le fasi del processo di rimpatrio dovrebbero essere ulteriormente rafforzati, ricorrendo appieno a tutti gli strumenti nazionali e dell'Unione disponibili.
2. La capacità degli Stati membri di effettuare unilateralmente o congiuntamente il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dovrebbe essere rafforzata sviluppando un sistema nazionale di rimpatrio integrato e coordinato basato sul modello del sistema di gestione dei casi di rimpatrio elaborato dall'Agenzia e compatibile con la politica europea di rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero disporre della piena capacità di contribuire alle operazioni di rimpatrio europee coordinate o organizzate da Frontex.
3. L'applicazione di gestione della migrazione irregolare (IRMA) dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per migliorare la conoscenza situazionale sul rimpatrio e la raccolta di dati sulle operazioni di rimpatrio e riammissione. Ciò agevolerà la pianificazione, lo scambio di informazioni operative pertinenti, l'organizzazione e l'attuazione delle attività di rimpatrio, riammissione e reintegrazione da parte degli Stati membri, e consentirà inoltre a Frontex di assumere un ruolo pienamente proattivo nella pianificazione e nell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio, comprese l'assistenza pre-rimpatrio e la reintegrazione.
4. Frontex dovrebbe elaborare un quadro situazionale completo, che comprenda le capacità e le esigenze degli Stati membri in materia di rimpatrio, sulla base delle informazioni raccolte dagli Stati membri, dai diversi tipi di funzionari di collegamento nazionali incaricati dell'immigrazione (europei e nazionali) e dai paesi terzi.
5. La guardia di frontiera e costiera europea, in particolare Frontex, dovrebbe attuare la *strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione*<sup>24</sup> del 2021.

**Elemento 10:** *"uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d'informazione su larga scala"*<sup>25</sup>.

#### Priorità politiche

L'EUIBM, in particolare le verifiche e la sorveglianza di frontiera, dovrebbe essere sostenuta da **soluzioni e sistemi tecnici europei avanzati, mobili e interoperabili**, applicabili ai sistemi d'informazione dell'UE su larga scala, in modo da garantire un controllo di frontiera più efficiente e affidabile. La guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere in grado di utilizzare al meglio le tecnologie avanzate, compresi i meccanismi di protezione dei dati.

---

<sup>24</sup> COM(2021) 120 final del 27.4.2021.

<sup>25</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

### Orientamenti strategici

1. **La qualità delle informazioni** utilizzate per le verifiche di frontiera nei sistemi esistenti dovrebbe essere migliorata adottando misure pratiche per garantire l'accuratezza dei dati, cogliendo l'opportunità di una loro valutazione periodica e anche attraverso l'attuazione di tecnologie avanzate.
2. Dovrebbe essere garantita **l'interoperabilità dei sistemi informatici su larga scala esistenti e di quelli nuovi (EES, VIS, ETIAS, SIS rinnovato)**, in particolare la piena e completa attuazione dei sistemi recentemente rinnovati.
3. Lo sviluppo, l'aggiornamento e il funzionamento delle componenti centrali dei sistemi d'informazione su larga scala è **l'obiettivo principale di eu-LISA**, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
4. Il potenziale delle **nuove soluzioni tecniche intelligenti** (ad esempio le verifiche di frontiera automatizzate/i cancelli ABC) e l'interoperabilità dei diversi sistemi d'informazione relativi alle frontiere e alla sicurezza dovrebbero essere massimizzati per migliorare la sicurezza dei cittadini, agevolare le verifiche di frontiera e l'attraversamento delle frontiere esterne e combattere la criminalità transfrontaliera e il terrorismo.
5. Si dovrebbe sfruttare appieno il potenziale della **tecnologia moderna** per aumentare le capacità europee di sorveglianza e reazione alle frontiere esterne. L'uso delle capacità europee di sorveglianza (ad esempio i servizi satellitari) dovrebbe essere ulteriormente sviluppato per istituire un quadro situazione completo.
6. La **capacità di sorveglianza** dei sistemi di sorveglianza tecnici integrati, interoperabili e adattabili (fissi e mobili) utilizzati alle frontiere marittime e terrestri dovrebbe essere ulteriormente sviluppata, così come le soluzioni tecniche e i processi di lavoro impiegati nei diversi centri operativi (CNC, centri di coordinamento dei soccorsi e centri locali di coordinamento) e nelle unità mobili.
7. Nel contribuire a raggiungere **un'autonomia europea nelle tecnologie critiche**<sup>26</sup>, la guardia di frontiera e costiera europea deve garantire che la sua pianificazione dello sviluppo delle capacità tenga conto dell'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle tecnologie critiche dei paesi terzi.
8. L'uso di tecnologie avanzate deve essere conforme agli obblighi previsti dal quadro dell'UE in materia di protezione dei dati.

**Elemento 11:** *"un meccanismo di controllo della qualità, in particolare il meccanismo di valutazione Schengen, la valutazione delle vulnerabilità ed eventuali meccanismi nazionali, per garantire l'applicazione della normativa dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere"*<sup>27</sup>.

### Priorità politiche

Dovrebbe essere istituito un **sistema europeo completo di controllo della qualità** per garantire una conoscenza costante dell'attuazione e della qualità della gestione europea

<sup>26</sup> Dichiarazione dei membri del [Consiglio europeo, 25 e 26 febbraio 2021](#).

<sup>27</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

integrata delle frontiere a livello strategico e operativo. I risultati del controllo della qualità dovrebbe fungere da base per l'ulteriore sviluppo delle funzioni e dei sistemi nazionali ed europei di gestione integrata delle frontiere.

#### Orientamenti strategici

- Si dovrebbe rendere pienamente operativo un meccanismo europeo di controllo della qualità, costituito dal **meccanismo di valutazione Schengen** e dalle valutazioni di vulnerabilità effettuate da Frontex.
- Sulla base dello scambio regolare di informazioni le **sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione Schengen** dovrebbero essere massimizzate al fine di creare un miglior quadro del funzionamento dello spazio Schengen. Ciò dovrebbe evitare, per quanto possibile, una duplicazione degli sforzi da parte degli Stati membri e garantire un utilizzo più coordinato degli strumenti finanziari pertinenti dell'UE a sostegno della gestione delle frontiere esterne.
- I risultati del meccanismo di controllo della qualità dovrebbero essere utilizzati per lo sviluppo del sistema nazionale di gestione delle frontiere e la definizione delle priorità di utilizzo degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE (ad esempio i programmi nazionali e gli strumenti tematici nell'ambito dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) del Fondo per la gestione integrata delle frontiere), in particolare per la valutazione di altre proposte di finanziamento da parte della Commissione.
- Gli **Stati membri** dovrebbero istituire un **meccanismo nazionale di controllo della qualità** ("valutazione Schengen" nazionale) che riguardi tutte le parti e le funzioni del sistema nazionale di gestione integrata delle frontiere e comprenda tutte le autorità coinvolte in tale gestione.
- Gli Stati membri dovrebbero partecipare attivamente alle visite di valutazione Schengen coordinate dalla Commissione e fornire contributi tempestivi e di qualità alle valutazioni delle vulnerabilità condotte da Frontex.

**Elemento 12:** *"meccanismi di solidarietà, in particolare gli strumenti di finanziamento dell'Unione<sup>28</sup>".*

#### Priorità politiche

L'efficace attuazione della strategia europea per la gestione integrata delle frontiere dovrebbe essere sostenuta da **fondi specifici dell'UE**, in particolare il BMVI e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). I **fondi dell'UE** dovrebbero sostenere le azioni di gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'UE, che rientrano **nella giurisdizione dell'UE e sono definite dal diritto dell'UE**, con l'obiettivo di fornire il massimo valore aggiunto all'UE. Gli **elementi della gestione europea integrata delle frontiere disciplinati dal diritto nazionale** dovrebbero, in linea di principio, essere coperti da **risorse nazionali**.

---

<sup>28</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

Le **attività di Frontex** sono sostenute dal bilancio dedicato dell'Agenzia proveniente dal bilancio generale dell'UE. L'Agenzia può inoltre beneficiare dei finanziamenti dell'UE per progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi, in conformità con le disposizioni degli strumenti pertinenti a sostegno dell'attuazione della politica migratoria esterna dell'UE.

#### Orientamenti strategici

- L'utilizzo degli strumenti di finanziamento dell'UE (ad esempio i programmi nazionali nell'ambito del BMVI) dovrebbe essere allineato alle strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere, ai piani d'azione e alla pianificazione delle capacità. Dovrebbero essere stabilite priorità nazionali chiare e ben dettagliate (ad esempio Eurosur, sviluppo delle capacità) sulla base delle priorità dell'UE.
- I risultati del meccanismo di valutazione Schengen e della valutazione delle vulnerabilità dovrebbero essere presi in considerazione per definire le priorità di utilizzo dei fondi dell'UE a livello nazionale.
- Una stretta collaborazione tra la Commissione e Frontex dovrebbe garantire sinergie tra le attività di Frontex e le azioni finanziate da altri strumenti di finanziamento dell'UE ed evitare il doppio finanziamento.
- I finanziamenti dedicati dell'UE nell'ambito del Fondo sicurezza interna (Frontiere) e delle azioni specifiche del BMVI dovrebbero sostenere gli Stati membri nell'acquisizione delle attrezzature necessarie per metterle a disposizione di Frontex in conformità dell'articolo 64, paragrafo 14, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. Ciò consoliderà la capacità dell'Agenzia di sostenere gli Stati membri che necessitano di assistenza.

**Elemento 13:** "*diritti fondamentali*<sup>29</sup>".

#### Priorità politiche

Il **pieno rispetto dei diritti fondamentali** è al centro dell'EUIBM. Nell'attuare l'EUIBM la **guardia di frontiera e costiera europea deve garantire la protezione dei diritti fondamentali** nell'esecuzione dei suoi compiti in conformità del suo mandato. Le azioni dei soggetti nazionali e dell'UE nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbero essere svolte nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'UE, compresi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto internazionale pertinente. Quest'ultimo comprende la convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati del 28 luglio 1951 e il suo protocollo del 1967 nonché la convenzione sui diritti del fanciullo. Anche gli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, devono essere pienamente rispettati.- Nella sua proposta di regolamento relativo agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi<sup>30</sup> la Commissione ha proposto che ogni Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio indipendente teso a garantire che siano rispettati i diritti fondamentali in relazione agli accertamenti alle frontiere esterne e che tutti i casi di presunta violazione siano oggetto di indagini adeguate.

<sup>29</sup> Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

<sup>30</sup> COM(2020) 612 del 23.9.2020.

Tale meccanismo di monitoraggio si inserirebbe nel quadro di governance e monitoraggio della situazione migratoria di cui alla proposta di nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione<sup>31</sup>.

#### Orientamenti strategici

- La strategia in materia di diritti fondamentali e il relativo piano d'azione adottato dal consiglio di amministrazione di Frontex dovrebbero essere rigorosamente osservati nell'ambito di tutte le attività della guardia di frontiera e costiera europea a livello nazionale e dell'UE.
- Nell'attuare le loro strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere gli Stati membri dovrebbero agire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali durante l'intero ciclo operativo di tutte le attività di gestione delle frontiere e di rimpatrio.
- Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e sostenere operativamente un meccanismo nazionale di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione alla gestione delle frontiere e ai rimpatri.
- I diritti fondamentali dovrebbero essere una parte essenziale del programma di formazione a livello nazionale e dell'UE per tutte le persone che partecipano al controllo di frontiera o alle attività di rimpatrio. Tali misure di formazione dovrebbero essere incentrate più specificamente sulla protezione delle persone vulnerabili, compresi i minori.
- Nel corso delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen riveduto si dovrebbe prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

**Elemento 14:** "*istruzione e formazione*<sup>32</sup>".

#### Priorità politiche

Dovrebbe essere garantita la **disponibilità di un numero sufficiente di membri del personale competenti e specificamente formati** in tutti i settori della gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'UE attraverso una stretta collaborazione tra le accademie di formazione degli Stati membri e Frontex.

L'istruzione e la formazione dovrebbero basarsi su **standard comuni di formazione armonizzati e di qualità** per il corpo permanente, tenendo conto delle esigenze operative, dei compiti e delle competenze giuridiche e ponendo l'accento su una chiara comprensione dei **valori sanciti dai trattati**. Esse dovrebbero promuovere gli standard più elevati e le migliori prassi nell'attuazione del diritto dell'Unione in materia di frontiere e di rimpatri, con particolare attenzione alla protezione delle persone vulnerabili, compresi i minori, e al rispetto dei diritti fondamentali, e plasmare una cultura comune basata sul rispetto dei diritti fondamentali.

---

<sup>31</sup> COM(2020) 610 del 23.9.2020.

<sup>32</sup> Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

## Orientamenti strategici

- Il **programma comune di base** e i necessari strumenti formativi per la gestione delle frontiere e i rimpatri, anche per quanto riguarda la protezione dei minori e di altre persone in situazioni vulnerabili, dovrebbero essere ulteriormente sviluppati e basati su un quadro di riferimento generale comune delle qualifiche sviluppato per il settore (quadro delle qualifiche settoriali per la guardia di frontiera e costiera). Tali prodotti dovrebbero tenere conto della tabella di marcia relativa alle capacità della guardia di frontiera e costiera europea approvata annualmente dal consiglio di amministrazione. Dovrebbero inoltre essere offerti corsi di formazione supplementari e seminari relativi ai compiti di gestione integrata delle frontiere, sia per il corpo permanente che per i funzionari delle autorità nazionali competenti.
- Frontex dovrebbe continuare a sviluppare e arricchire uno **specifico strumento di formazione per la guardia di frontiera e costiera europea**, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la Commissione, le agenzie dell'UE competenti e altri portatori di interessi, tenendo conto dei risultati della ricerca pertinenti e delle migliori prassi.
- Le **misure di formazione specialistica** in relazione ai compiti e alle competenze dei membri del corpo permanente, offerte agli osservatori per i rimpatri forzati e agli osservatori dei diritti fondamentali, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate per rispondere alle esigenze operative. Dovrebbero essere svolte esercitazioni periodiche con le guardie di frontiera e gli altri membri delle squadre secondo il calendario della formazione specialistica.
- A tutti i membri del corpo permanente che saranno impiegati nelle attività operative, a prescindere dalla categoria, dovrebbe essere fornito un livello uguale di formazione per le guardie di frontiera o sui rimpatri, a livello nazionale e dell'UE. In tal modo si garantirà che tutte le guardie di frontiera e costiere europee siano professionisti, adeguatamente formati in base alla loro specializzazione.
- Frontex dovrebbe attuare un **meccanismo di controllo della qualità interno**, in linea con le norme e gli orientamenti europei per l'istruzione e la formazione, per garantire un livello elevato di formazione, competenza e professionalità del personale statutario che partecipa alle attività operative dell'Agenzia. Lo stato di attuazione di tale meccanismo dovrebbe essere riportato nella relazione di valutazione annuale e allegato alla relazione annuale delle attività.
- Dovrebbe essere incoraggiata l'acquisizione di conoscenze o competenze specifiche grazie alle esperienze e alle buone prassi applicate all'estero durante le missioni e le operazioni di rimpatrio in un altro Stato membro, in particolare attraverso un programma di scambi per le guardie di frontiera che partecipano agli interventi di rimpatrio di Frontex.
- Si dovrebbe esaminare ulteriormente **l'istituzione di un centro di formazione all'interno di Frontex**, tenendo debitamente conto di una maggiore cooperazione e sinergia con gli istituti nazionali di formazione degli Stati membri e basandosi su di essa. L'obiettivo è quello di coordinare e razionalizzare lo sviluppo, l'erogazione e la certificazione dell'istruzione e della formazione della guardia di frontiera e costiera, sulla base di norme europee di garanzia della qualità, e di agevolare ulteriormente l'inclusione di una cultura europea comune nella formazione offerta.

**Elemento 15:** "ricerca e innovazione<sup>33</sup>".

Priorità politiche

La gestione integrata delle frontiere dovrebbe poggiare su una tecnologia avanzata e una ricerca orientata al futuro nelle scienze pertinenti a sostegno della professione della guardia di frontiera. A tal fine è opportuno garantire un investimento tempestivo e ben coordinato nella ricerca e nell'innovazione a livello nazionale e dell'UE.

Orientamenti strategici

- Le operazioni di controllo di frontiera dovrebbero utilizzare **la ricerca e l'innovazione** per diventare più interoperabili ed efficaci dal punto di vista dei costi. La cooperazione transfrontaliera dovrebbe promuovere soluzioni innovative al fine di realizzare economie di scala. La cooperazione tra Frontex e le unità di ricerca e innovazione delle autorità di frontiera degli Stati membri dovrebbe essere ulteriormente sviluppata nei settori prioritari. Le autorità preposte al controllo di frontiera dovrebbero inoltre essere al corrente degli **ultimi sviluppi tecnologici**, anticipando le tendenze, le sfide e le minacce, dato che anche le reti di trafficanti e i terroristi utilizzano tecnologie avanzate.
- Frontex dovrebbe partecipare attivamente al **monitoraggio delle attività di ricerca e innovazione** condotte dagli Stati membri, dall'UE e dall'industria nei settori contemplati dalla gestione integrata delle frontiere, nonché da altri soggetti rilevanti, compresi i paesi terzi e altre organizzazioni.
- Frontex dovrebbe assistere gli Stati membri e la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione connesse alla gestione integrata delle frontiere.
- L'uso della ricerca e dell'innovazione deve essere conforme agli obblighi previsti della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati.

**6. GOVERNANCE DEL CICLO POLITICO STRATEGICO PLURIENNALE**

L'obiettivo principale del ciclo politico per l'EUIBM è garantire che nei prossimi cinque anni le priorità politiche dell'UE siano adeguatamente tradotte in attività e obiettivi operativi per la guardia di frontiera e costiera europea.

Se da un lato è necessaria una pianificazione a lungo termine, dall'altro l'ambiente operativo politico, sensibile e molto dinamico, dell'EUIBM richiede un monitoraggio permanente degli sviluppi e un adattamento flessibile alle esigenze mutevoli. La politica strategica pluriennale per l'EUIBM dovrebbe quindi istituire anche un meccanismo adeguato per garantire un quadro di governance efficace che accompagni la corretta attuazione del ciclo.

Tale meccanismo dovrebbe essere integrato nel ciclo di Schengen che è stato avviato dalla relazione annuale sullo stato di Schengen adottata insieme al presente documento di

---

<sup>33</sup> Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

orientamento. Il ciclo di Schengen consentirà di monitorare l'attuazione del ciclo per l'EUIBM nell'ambito di varie formazioni:

- la riunione annuale del **forum Schengen** consentirà al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di esaminare l'attuazione dell'EUIBM e di fornire un orientamento politico complementare alla guardia di frontiera e costiera europea;
- i **consigli Schengen**, organizzati su base trimestrale, dovrebbero esaminare la governance di Schengen e formulare conclusioni, e dare impulso politico alle questioni strategiche fondamentali in relazione all'attuazione dell'EUIBM. Essi offrono l'opportunità di discutere a livello politico le questioni relative alla guardia di frontiera e costiera europea, compresa Frontex, e, se del caso, di formulare raccomandazioni strategiche e monitorarne l'attuazione;
- sarà fornito inoltre un ulteriore orientamento strategico nell'ambito di una riunione di alto livello del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Le riunioni annuali di **cooperazione interparlamentare** di cui all'articolo 112 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea potrebbero fornire un'opportunità per garantire che siano esercitate efficacemente le funzioni di controllo da parte del Parlamento europeo sull'Agenzia e dei parlamenti nazionali sulle rispettive autorità nazionali competenti nell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere. Le riunioni potrebbero essere coordinate con la preparazione della riunione annuale del **forum Schengen**.

## **7. CONCLUSIONI**

La Commissione ha redatto il presente documento di orientamento al fine di raggiungere un'intesa comune con il Parlamento europeo e il Consiglio sulle modalità di attuazione dell'EUBCG nei prossimi cinque anni.

Pertanto la Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a discutere il presente documento, che definisce una **politica strategica pluriennale** per la EUIBM, e a comunicare alla Commissione i rispettivi pareri.

Allo stesso tempo, data l'importanza di istituire **meccanismi adeguati per garantire un quadro di governance efficace** che accompagni l'attuazione del ciclo, la Commissione chiede il parere di entrambe le istituzioni sulle sue idee per un orientamento mirato da fornire su base più regolare, a integrazione delle **priorità politiche** e degli **orientamenti strategici** quinquennali.

Sulla base dei contributi politici di entrambe le istituzioni sugli aspetti sopra menzionati, la Commissione adotterà una comunicazione che definirà la politica strategica pluriennale per la EUIBM e la sua governance.

<b><i>Calendario del ciclo per l'EUIBM</i></b>	
<b><i>Azioni per l'attuazione del ciclo politico strategico pluriennale</i></b>	<b><i>Calendario indicativo</i></b>
La <b>Commissione</b> presenta un documento di orientamento che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere	Secondo trimestre 2022
Il <b>Parlamento europeo</b> e il <b>Consiglio</b> discutono il documento di orientamento che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere	Terzo trimestre 2022
La <b>Commissione</b> adotta una comunicazione che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere	Quarto trimestre 2022
L' <b>Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera</b> adotta la strategia tecnica e operativa per la gestione europea integrata delle frontiere	Secondo trimestre 2023 (6 mesi dopo la comunicazione della Commissione)
Gli <b>Stati membri</b> allineano le loro strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere	Quarto trimestre 2023 (12 mesi dopo la comunicazione della Commissione)
La <b>Commissione</b> valuta la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere	Quarto trimestre 2026 (48 mesi dopo la comunicazione della Commissione)
La <b>Commissione</b> presenta un secondo documento di orientamento che sviluppa la prossima politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere	Fine 2027